



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA
N.33 del 24-03-2020

OGGETTO: Sospensione fino al 31 maggio dei termini stabiliti in materia tributaria del Comune di Gabicce Mare, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1^ marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 5, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, con il quale sono stati previsti divieti e limitazioni per eventi e attività, nonché stringenti limitazioni alla mobilità delle persone specialmente in specifiche aree "a contenimento rafforzato", tra le quali la provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità di cui al decreto citato al periodo precedente, all'intero territorio nazionale;

Dato atto che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), una pandemia;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del Coronavirus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il diffondersi del virus, estese all'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020, con il quale sono stati ulteriormente estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità di cui ai decreti sopra richiamati nonché sospese le attività industriali e commerciali a sensi dell'art. 1 del medesimo decreto, con efficacia dal 23 marzo al 3 aprile 2020;

Vista la precedente propria Ordinanza n. 29 del 23 marzo 2020;

Visto infine e nello specifico il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, ove l'art. 67, comma 1, primo periodo, dispone quanto segue; **“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”**;

Visto l'art. 30, commi 1 e 2, capitolo 4, del vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che prevede:

“1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni ed agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale di cui all'art. 21 del presente Capitolo, con annessi i modelli di pagamento precompilati. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 4 rate, comprensive del tributo provinciale, con scadenza rispettivamente: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 1 dicembre di ciascun anno.”

Dato atto che il pagamento della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei Rifiuti) nel Comune di Gabicce Mare ai sensi della norma regolamentare sopra richiamata non è in autoliquidazione, ma presuppone l'invio da parte dell'Ente degli inviti di pagamento;

Ritenuto che la predetta disposizione dettata dall'art. 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, riferendosi alla sospensione dell'attività di liquidazione, comprenda anche l'emissione dei sopra richiamati avvisi di pagamento della Tari, i quali recano, appunto, la misura del tributo e così la sua liquidazione;

Ritenuto quindi di dover sospendere fino al 31 maggio l'attività di emissione degli avvisi di pagamento della Tari, e la relativa conseguente riscossione, con riserva di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all'evolversi della situazione emergenziale;

Vista la propria precedente ordinanza n. 30 del 13 marzo 2020 con la quale è stato differito al 30 aprile 2020 il termine previsto dal comma 3 dell'art. 3 del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per la comunicazione degli effettivi periodi di occupazione;

Visto l'art. 68, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che:

“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si

procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

Considerato che ai sensi del disposto della norma sopra richiamata sono sospesi i termini per i versamenti delle ingiunzioni emesse dal Comune di Gabicce Mare che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, comprese le relative rateizzazioni;

Considerato che il medesimo art. 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, riferendosi all'attività di riscossione, contempla, in assenza di esclusione espressa, anche l'attività di riscossione ordinaria in scadenza nel periodo indicato dall'8 marzo al 31 maggio 2020, comprese le rateizzazioni previste dell'art. 50, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in analogia con quanto disposto dal successivo art. 68, comma 2;

Ritenuto pertanto di sospendere la riscossione dei versamenti relativi alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap) in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, comprese le rateizzazioni previste dell'art. 50, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, stabilendo che:

- A. i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
- B. è fatta riserva di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all'evolversi della situazione emergenziale;
- C. non si procede al rimborso di quanto già versato;

Ritenuto inoltre necessario differire il termine di cui alla precedente Ordinanza n. 30 del 13 marzo 2020, fino al 31 maggio 2020;

Considerato che il riferimento dell'art. 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, all'attività di riscossione, ricomprende anche la riscossione di accertamenti relativi ai tributi comunali in corso di rateizzazione, in assenza di esclusione espressa, per le seguenti ragioni:

- I contribuenti che hanno provveduto ad inoltrare richieste di rateizzazione di avvisi di accertamento non possono essere penalizzati rispetto a coloro, che inadempienti nei confronti degli atti accertativi, hanno ricevuto le conseguenti ingiunzioni di pagamento per le quali possono invece beneficiare della sospensione dei pagamenti rateali;
- sospendere l'adempimento del versamento rateale risponde all'esigenza, data la particolare emergenza sanitaria in atto, da un lato di evitare gli assembramenti di persone presso gli sportelli bancari e postali, dall'altro di far fronte alla difficoltà dei contribuenti di recarsi presso gli uffici comunali o dei concessionari, per dotarsi degli eventuali moduli di pagamento, considerato che non tutti si trovano nella possibilità di provvedere in autonomia a dotarsi del modello F24 ed effettuare pagamenti telematici;
- le misure di prevenzione sanitaria hanno importanti, immediate ricadute sul tessuto economico locale e sulle attività commerciali e di servizi oggetto dei provvedimenti in narrativa richiamati, nonché sulla cittadinanza nel suo complesso, che possono ingenerare difficoltà in termini di liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti di cui sopra;

Ritenuto quindi di dover sospendere la riscossione dei piani rateali relativi agli avvisi di accertamento per tributi comunali in scadenza nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 31 maggio, stabilendo che:

- 1) i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione,
- 2) è fatta riserva di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all'evolversi della situazione emergenziale;
- 3) non si procede al rimborso di quanto già versato;

Visto l'art. 83, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;

Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto, in particolare, l'art. 50, comma 5, del Tuel;

Visto lo Statuto comunale,

ORDINA

1) Per le motivazioni e sulla base della normativa citata in premessa, sono sospesi:

- fino al 31 maggio 2020, l'attività di emissione degli avvisi di pagamento della TARI, e relativa riscossione, con riserva di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all'evolversi della situazione emergenziale;
- la riscossione dei versamenti relativi alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 comprese le rateizzazioni previste dell'art. 50, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il correlato canone disciplinato dal Titolo 3[^] del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (*Occupazione soggetta al pagamento di canone – Via del Porto – Art. 35*), stabilendo che:
 - A. i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione,
 - B. è fatta riserva di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all'evolversi della situazione emergenziale;
 - C. non si procede al rimborso di quanto già versato;
- la riscossione dei piani rateali relativi agli avvisi di accertamento per tributi comunali in scadenza nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 31 maggio, stabilendo che:
 1. i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione,
 2. è fatta riserva di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all'evolversi della situazione emergenziale;
 3. non si procede al rimborso di quanto già versato
- i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dalle

ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune di Gabicce Mare per il tramite dei soggetti affidatari del servizio, precisando che:

- a. suddetti versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
 - b. è fatta riserva di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all'evolversi della situazione emergenziale;
 - c. non si procede al rimborso di quanto già versato;
- dal 9 marzo al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, fatta riserva di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all'evolversi della situazione emergenziale;
 - dal 9 marzo al 15 aprile 2020 i termini per il pagamento degli avvisi di accertamento non ancora scaduti alla data del 9 marzo, in virtù della sospensione del termine di cui al punto precedente, fatta riserva di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all'evolversi della situazione emergenziale.

2) Il termine previsto dal comma 3 dell'art. 3 del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per la comunicazione degli effettivi periodi di occupazione, già prorogato al 30 aprile 2020 con Ordinanza n. 30 del 13 marzo 2020, è differito al 31 maggio 2020.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio on line, comunicata sul sito istituzionale, trasmessa al Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio di Poliza Locale, nonché ai soggetti esterni interessati dalla riscossione dei tributi comunali (Marche Multiservizi Spa, ASPES Spa, ICA Srl, STEP Srl).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

F.TO IL SINDACO
Dott. Domenico Pascuzzi